

Codice penale svizzero

Codice penale militare

(Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli)

Modifica del 5 ottobre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 2000¹,
decreta:

I

Il Codice penale svizzero² è modificato come segue:

Art. 70

1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in trent'anni, se per il reato è comminata la reclusione perpetua;
- b. in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;
- c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 189–191, 195 e 196 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

³ Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

⁴ In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 189–191, 195 e 196 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001³ e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

¹ FF 2000 2609

² RS 311.0

³ RU 2002 2993

Art. 71

Decorrenza

La prescrizione decorre:

- a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
- b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 72

Abrogato

Art. 187 n. 6

Abrogato

Art. 213 cpv. 3

Stralciare

II

Il Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴ è modificato come segue:

Art. 51

1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in trent'anni, se per il reato è comminata la reclusione perpetua;
- b. in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;
- c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

³ Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

⁴ In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115-117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001⁵ e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Art. 52

Decorrenza

La prescrizione decorre:

- a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
- b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 53

Abrogato

Art. 156 n. 6

Abrogato

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

⁵ RU 2002 2993

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.⁶

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2002.

10 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁶ FF 2001 5164